



COMUNE DI NOICÀTTARO

(Provincia di Bari)

C.A.P. 70016 – Tel. 080.4784214 – Fax 080.4784210 – C.F./P.Iva 05165930727

www.comune.noicattaro.bari.it - info@comune.noicattaro.bari.it

IV SETTORE URBANISTICA

Edilizia Privata – Edilizia Residenziale Pubblica – Ufficio Casa – Ufficio Cimiteriale
e_mail: v.lasorella@comune.noicattaro.bari.it



REGOLAMENTO

PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Decreto Legislativo n. 42/2004

Legge Regionale n. 20/2009

Delibera di Giunta Regionale n. 273/2009

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 43 del 7.7.2010;

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo LASORELLA



ARTICOLO 1 **COMPOSIZIONE**

1. La “Commissione Locale per il Paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è un organo collegiale tecnico – consultivo istituito ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 7/10/2009, n. 20;
2. La Commissione è composta da minimo tre componenti e tre supplenti, in possesso delle professionalità necessarie che devono essere individuate secondo i criteri stabiliti dall’art. 8, comma 2, della Legge Regionale n. 20/2009.
3. I componenti sono scelti tra tecnici esterni all’Amministrazione che abbiano maturato esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche discipline in precedenza elencate;
4. Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio.

ARTICOLO 2 **NOMINA, DURATA E COMPENSI**

1. La Commissione è nominata dal Consiglio comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate.
Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 1.
2. La durata in carica della Commissione è stabilita dal Consiglio comunale.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre 45 giorni dalla scadenza.
4. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, la partecipazione ai lavori della commissione è gratuita salvo eventuali rimborsi per spese di viaggio dei tecnici provenienti da altri comuni, nonché delle spese di trasferta, sopralluoghi, indagini necessarie ad esprimere i pareri di competenza; I rimborsi non dovranno comunque eccedere il compenso equiparato al gettone di presenza previsto per i componenti delle commissioni consiliari, a norma dell’art. 82, I comma del D. lgs n. 267/2000.



ARTICOLO 3 **INCOMPATIBILITA'**

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia Comunale (se esistente) e con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico – edilizio;
2. I membri della Commissione non devono svolgere incarichi professionali presso il Comune;
3. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione Comunale, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
4. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula. Dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.

ARTICOLO 4 **DECADENZA DEI COMMISSARI**

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della Commissione determina a sua volta la decadenza della condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio comunale.

ARTICOLO 5 **ATTRIBUZIONI**

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime parere obbligatorio vincolante in merito alla richiesta di autorizzazione paesaggistica;
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali;
 - b) effettuare sopralluoghi, per verificare la reale situazione dei luoghi;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o progettisti per l'illustrazione del progetto;
3. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.



4. La Commissione esprime il proprio parere anche in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica previste dall'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

ARTICOLO 6 **ORGANI E PROCEDURE**

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato;

2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Dirigente del Settore Urbanistica - Edilizia privata.

3. La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa al Responsabile del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.

4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un componente della Commissione scelto dal Presidente.

6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il Presidente o il sostituto del Presidente di cui al comma 1.

Ai lavori della Commissione partecipa il Responsabile del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica senza diritto di voto.

7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.

8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario Comunale.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o dell'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti.



ARTICOLO 7
TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della formale richiesta;
2. La commissione è tenuta altresì ad esprimere il proprio parere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento formale dell'istanza relativamente alle procedure di compatibilità paesaggistica previste dall'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

ARTICOLO 8
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

